

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

È costituita nel rispetto del D.Lgs. 117/17 del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente dell'Associazione del Terzo Settore denominato: **Associazione Padovana Donatori di Sangue "Amici dell'Ospedale ODV"**, che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Organizzazione ha sede legale: in:

Corso Milano n. 115. 35139 - Padova

ART. 2

La suddetta ODV di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/17, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera il regolamento esecutivo dello statuto per aspetti organizzativi particolari.

ART. 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della stessa; lo stesso è modificabile con deliberazione dell'assemblea (maggioranza dei due terzi) ed è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

FINALITÀ' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 4

L'Organizzazione, che opera nell'ambito territoriale di Padova e Provincia, esercita in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

1. **socio sanitarie:**

- contribuire al fabbisogno di Padova e Provincia di sangue intero, plasma e piastrine;
- svolgere sul territorio opera di educazione alla donazione;
- migliorare l'opera di prevenzione per i donatori.

2. **protezione civile:** per fronteggiare eventi disastrosi:

- predisporre piani di prelievo straordinario;
- studiare piani di pronto intervento con Associazione di Protezione Civile.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo sono:

- donare il sangue intero
- donare altri emoderivati (plasma e piastrine)
- fare attività di promozione
- svolgere attività di prevenzione medico – sanitaria

Per l'attività d'interesse generale prestata, l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/17.



TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 5

Sono associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni motivare la deliberazione di rispetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 6

Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sull'attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali, secondo le regole stabilite dall'art. 29 del D.Lgs 117/17 e s.m.i. .
-

ART. 7

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile, né rimborsabile.

ART. 8

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 10

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Controllori Contabili, l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione: le attività svolta dai componenti degli organi sono gratuite.

ART. 11

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

Il **COSIGLIO DIRETTIVO** è composto da:

- cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati;
- un medico, cooptato dai cinque membri eletti dall'assemblea;

Nel caso che uno o più dei soci eletti nel Direttivo dovesse rinunciare al proprio incarico, subentreranno i soci classificati tra i non eletti, rispettando l'ordine stabilito dalle votazioni.

Il presidente dell'Organizzazione ne fa parte di diritto e ne è il presidente.

Il consiglio direttivo è validamente costituito se sono presenti almeno quattro dei componenti.

Le delibere del consiglio sono assunte a maggioranza semplice e annotate in apposito registro, conservato in sede e consultabile dai soci.

Il consiglio direttivo resta in carica tre anni; può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività organizzative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14

Il **PRESIDENTE** è scelto, tra i soci appartenenti all'Organizzazione, dai componenti del Consiglio Direttivo con una maggioranza dei due terzi.

Resta in carica tre anni e, almeno un mese prima della scadenza, convoca l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Rappresenta l'Organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano.

Può delegare ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo funzioni di segretario economo.

Convoca l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Sottoscrive il verbale dell'assemblea e lo custodisce presso la sede dell'organizzazione.

Nomina un Vice Presidente, con funzioni di segretario/economista.

ART. 15

CONTROLLORI CONTABILI

Sono scelti dall'Assemblea tre soci che svolgono tali funzioni gratuitamente.

Hanno libero accesso per il controllo di tutte le voci di spesa dell'organizzazione.

Controllano le varie convenzioni in atto e danno un parere al consiglio direttivo su quelle in essere.

Anch'essi restano in carica tre anni.

ART. 16

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/17.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 12. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/17. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 18

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/17;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del terzo Settore.
-

ART. 19

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili; i beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede ed è consultabile.

ART. 20

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'assemblea in un centesimo di euro annuo. Il comitato direttivo potrà accettare erogazioni liberali in denaro, donazioni e lasciti testamentari, con beneficio di inventario, deliberando sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. Il presidente attua le delibere dell'assemblea e del comitato direttivo e compie i relativi atti giuridici. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio e il comitato direttivo delibera sul loro utilizzo in armonia con le finalità statutarie.

ART. 21

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comm2 del D.Lgs 117/17, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

Si può devolvere in beneficenza una quota annua non superiore al 5% delle entrate.

In caso di scioglimento dell'Organizzazione, disposto da una Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla Associazione Gruppo Radio Piovese ODV ("PD0637").

Con la stessa, dall'anno 2000, collaboriamo per tre delle nostre finalità:

1. svolgere sul territorio opera di educazione alla donazione;
2. predisporre piani di prelievo straordinario;
3. studiare ed aggiornare piani di pronto intervento (per eventi disastrosi).

TITOLO VI

IL BILANCIO

ART. 23

BILANCIO

Il Bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs 117/17e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

ART. 25

Le convenzioni tra l'organizzazione ed altri enti o soggetti sono deliberati dal comitato direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione. Le convenzioni sono stipulate dal presidente. Il comitato direttivo delibera sulle modalità di attuazione di ogni convenzione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 26

L'organizzazione può assumere dipendenti, nei limiti dell'art. 33 del D.Lgs 117/17.

I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. I dipendenti sono assicurati a norma di legge contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. L'organizzazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e di consulenti. I rapporti con collaboratori e consulenti sono disciplinati dalla legge. I collaboratori sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITA'

ART. 27

Gli aderenti sono assicurati per la malattia, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 117/17. L'organizzazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa.

ART. 28

LIBRI SOCIALI

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

TITOLO X

RAPPORTO CON GLI ALTRI ENTI O SOGGETTI

ART. 29

L'organizzazione disciplina con regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


ART. 31

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5 sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione e disposizioni fiscali contenute nel Titolo 10 del D.Lgs 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Segretario
Luigi Scarpati

Modificato:
Padova

Presidente
Dario Spinello
